

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 313

Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017 - D.G.R. n. 1139/2015. Approvazione dello Schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari".

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-bis e seguente, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti.

L'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del predetto decreto-legge n. 179 n. 2012, all'articolo 5 prevede che le Regioni, nel procedimento programmatico, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province.

Il Decreto datato 23.01.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione al precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013 ha stabilito l'oggetto del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche. Inoltre, lo stesso ha previsto che l'autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni beneficiarie avverrà con successivo decreto interministeriale, sulla base del riparto disposto con decreto del Miur.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dal precitato articolo 10 del D.L. n. 104/2013, ripartendo per

ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. In particolare, alla Regione Puglia la somma assegnata è pari ad euro 2.755.615,37.

Con D.G.R. n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 12 del 28/04/2015, relativi al Bando approvato con D.D. del Servizio scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/3/2015, integrata con D.D. n.10 del 3/4/2015, nel rispetto dei criteri fissati con DGR n. 361/2015 e con DGR n.675/2015, da porre a base delle procedure per il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica previste dal Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 23.01.2015, in attuazione del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Con D.G.R. n.1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, di cui alla graduatoria unica del fabbisogno adottata con D.D. n. 16 del 20/05/2015, a seguito di necessarie correzioni di errori materiali ed integrazioni. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015 n. 322 ha predisposto la programmazione unica nazionale 2015/2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto interministeriale 1° settembre 2015, prot. 640, registrato alla Corte dei Conti il 07 ottobre 2015 con n. 4073, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 250 del 27/10/2015, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, mediante la stipula dei mutui trentennali, al fine di consentire alle regioni l'attuazione del Piano di edilizia scolastica 2015/2017. Le Regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare le operazioni finanziarie con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385t, mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno "schema tipo" sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI.

Con D.G.R. n. 2243 del 09/12/2015 si è preso atto dello schema di contratto di mutuo con provvista BEI e oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Piano regionale triennale 2015/2017 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 640 del 01.09.2015 e si è autorizzato alla stipula dello stesso.

In data 18 dicembre 2015 è stato stipulato il contratto di mutuo trentennale tra la Regione Puglia e la Cassa Depositi e Prestiti per euro 62.345.798,00.

Dal predetto contratto derivano per i beneficiari una serie di impegni ed obblighi di cui agli articoli 7 e 8 dello Schema di Disciplinare allegato alla presente deliberazione, affinché le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Banca Europea degli investimenti ai fini della realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di che trattasi siano utilizzate nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni assunte.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:

- Approvare lo Schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari", allegato sub "A" alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa.
- Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.E.I. :

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate; l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.a)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui integralmente riportata;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- Di approvare lo Schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari", allegato sub "A" alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO "A"

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017

PIANO ANNUALE 2015

(G.L. n. 104/2011 - G. n. 128/2013 - D.M. 27/09/2015 -
D.G.R. n. 288 del 20/04/2015 e D.G.R. n. 1019 del 26/05/2015 - D.D. n. 100/2015)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA

E

L'ENTE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI

IMPORTO DI FINANZIAMENTO PARI AD €.....



1

ART. 1 - Oggetto del disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari di cui all'allegato 1 della D.D. n. 105/2015 sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. I soggetti beneficiari del finanziamento hanno assunto l'obbligo giuridicamente vincolante (aggiudicazione provvisoria/definitiva) per l'affidamento dei lavori entro il 29 febbraio 2016 (*il termine è fissato al 30 aprile 2016, qualora le stesse siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è, invece, fissato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163, a condizione che relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016*), attestando il rispetto del codice dei contratti e delle direttive europee in materia.
3. I soggetti beneficiari del finanziamento dovranno procedere all'esecuzione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ed in particolare del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nonché in conformità alla normativa di rispetto dell'ambiente. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 dell'11.05.2001 e s.m.i.

ART. 2 - Cronoprogramma dell'intervento

1. Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma, per l'attuazione dell'intervento:
 - a) Avvio inizio dei lavori **entro e non oltre 120 (centoventi giorni)** dalla data di notifica del presente disciplinare.
 - b) Ultimazione, collaudo e messa in esercizio dell'intervento finanziato **entro e non oltre la data del 31 dicembre 2017**.
2. Per ciascuna tempistica prevista dal precedente comma, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui alla lettera a) e b), l'intervento sarà revocato, salvo nel caso, previa comunicazione da parte dell'ente beneficiario con indicazione delle motivazioni, di concessione di eventuale proroga, per quanto riguarda la lettera a) da parte della Regione e per la lettera b) da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 3 - Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori sarà rideterminato il contributo finanziario sulla base delle economie conseguite a seguito della gara di appalto e di eventuali altre spese ritenute inammissibili dalla Regione sulla base di quanto stabilito dall'Avviso pubblico di che trattasi e dalla normativa vigente.
2. Le eventuali economie di spesa, resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio. Dette economie non sono quindi nella disponibilità della stazione appaltante per eventuali ulteriori spese, in quanto le stesse sono destinate per espressa previsione normativa al finanziamento degli ulteriori interventi presenti in graduatoria. Per economie di gara si intendono somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara più la corrispondente percentuale di aliquota IVA che sia stata conseguentemente risparmiata.

ART. 4 - Attuazione e monitoraggio degli interventi

1. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato un sistema di monitoraggio informatico denominato GIES sul quale ogni responsabile unico del procedimento degli enti locali ammessi a finanziamento sarà abilitato con idonee credenziali.

9



2. Il Responsabile unico del procedimento dovrà procedere ad implementare i dati nel sistema informativo sia per la parte procedurale (affidamento lavori, incarichi professionali, ecc.) che per la parte relativa alla rimodulazione del quadro economico post gara.
3. La Regione accerta la regolarità per la parte procedurale e amministrativa (affidamento lavori, incarichi professionali, ecc.) mediante acquisizione di autocertificazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'ente e dal RUP ai sensi del D.P.R. 445/2000, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare, nonché il Quadro Tecnico Economico (QTE) rimodulato post gara. Al termine di tali operazioni, la Regione procederà all'autorizzazione.
Al presente schema si allega (Allegato 1) il facsimile della predetta autocertificazione.
4. Per gli interventi per i quali il finanziamento non copre la totalità dell'importo progettuale è necessario che nel sistema di monitoraggio il QTE venga impostato, differenziando l'importo di cofinanziamento dell'ente da quello statale in relazione all'incidenza delle singole fonti di finanziamento rispetto alla totalità dell'importo. In tal caso, anche le economie di gara verranno ripartite tra quota statale quota comunale e/o provinciale in relazione alla relativa incidenza.

ART. 5 - Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso, rideterminato a seguito della gara, costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Sono ritenute ammissibili soltanto le spese economiche indicate nel QTE di progetto approvato dalla Regione (sia lavori che somme a disposizione). Il progetto è ammesso a finanziamento solo nell'ipotesi in cui il contratto di appalto dei lavori sia stato stipulato successivamente all'emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei muti, come previsto dall'articolo 2 del decreto del MIUR, di concerto, con MEF e MIT, 23 gennaio 2015, modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prot. n. 8865. Tale data coincide con il 1° settembre 2015.
1. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle previste dall'art. 6 dell'Avviso pubblico, in particolare soltanto le spese, ai sensi del D.P.R. 207/2010, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 dell'Avviso pubblico e relative agli oneri per:
 - Lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o a corpo;
 - Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - Somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi tecnico amministrativi, inclusi gli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii (salvo verifiche da parte della Regione in merito alla coerenza e correttezza del calcolo degli incentivi e delle attività effettivamente espletate);
 - Spese per commissioni giudicatrici, per pubblicità, rilievi, accertamenti e indagini preliminari (sondaggi geognostici, geotecnici, etc.);
 - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - Imprevisti nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A.);
 - Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163/06, in misura non inferiore all'1% dell'importo dei lavori.
 - I.V.A., nei limiti di legge, è ammessa solo qualora realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non recuperabile, nonché riferita a voci di spese inerenti il progetto di che trattasi. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
2. Non saranno ritenute ammissibili:
 - spese per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 240 del d.lgs. 163/2006 e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - spese di funzionamento in generale;
 - acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi;
 - spese per materiale didattico di consumo e supporti digitali (es. cd - rom, dvd, pen drive, schede di memoria, hard disk esterni);



- spese per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti;
- eventuali maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori non ricompresi nel quadro economico riapprovato a seguito di gara.

ART. 6 - Varianti

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi espressamente individuati all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. La perizia di variante dovrà essere approvata preventivamente dalla Regione, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della relativa documentazione.
2. Per quanto attiene la sostenibilità finanziaria, nell'ipotesi in cui le varianti siano suppletive, l'ente beneficiario potrà utilizzare esclusivamente le somme a disposizione nel proprio QTE senza considerare a tal fine le economie derivanti dai ribassi di gara. Ne consegue che gli enti locali potranno utilizzare le voci relative agli imprevisti o utilizzare, rimodulando il QTE, altre voci delle somme a disposizione che fino a quel momento non risultino spese e che non si prevede di spendere per il completamento dell'opera. In tal caso è necessario che vi sia idonea dichiarazione sul sistema da parte del RUP.
3. La predetta operazione di rimodulazione e di utilizzo degli imprevisti o di altre voci del QTE è preclusa nell'ipotesi di variante resasi necessaria per errore progettuale. In tal caso, si richiama l'attenzione degli enti beneficiari sulla necessità di attivare i meccanismi assicurativi di cui agli articoli 92 e 111 del già citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

ART. 7- Impegni, dichiarazioni e prescrizioni

1. Gli impegni di cui al presente articolo 7, derivanti dal contratto sottoscritto dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 10 del DL n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, resteranno in vigore per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.

A. Impegni in relazione ai Progetti

2.01 Impegni del Comune/Provincia _____ (inserire nome ente beneficiario) in relazione ai progetti.

Il Beneficiario si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:

- (a) Gestire ogni fase del progetto, delle procedure di gara/affidamento e realizzare l'intervento in conformità e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente
- (b) realizzare il Progetto integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data ivi specificata;
- (c) tenere una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (d) destinare la somma assegnata come finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
- (e) consentire alle persone designate dall'Istituto Finanziatore ovvero da BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (f) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;



- (g) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- (h) mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, salvo previo accordo scritto dell'Istituto finanziatore o di BEI, fermo restando che l'Istituto finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello statuto di quest'ultima o dell'art. 309 del Trattato Sul Funzionamento Dell'Unione Europea;
- (i) mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
- (j) in riferimento all'Ambiente:
- (i) realizzare e gestire ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
- (k) realizzare e gestire ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente l'Istituto Finanziatore e la BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
- (l) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione Puglia dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente beneficiario, in connessione ad Illeciti Penali relativi al finanziamento o a ciascun Progetto;
- (m) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario dell'Ente beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Progetto; informare prontamente la Regione Puglia di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);
- (n) fare sì che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del Contratto di finanziamento ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione Puglia e/o l'Ente beneficiario in qualità di stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
 - (iii) il diritto dell'Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- (o) Comunicare alla Regione Puglia eventuali ed indispensabili modifiche al progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del Piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- (p) fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione del Progetto, sia della documentazione che del sito, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

L'ente beneficiario riconosce e accetta che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative all'Ente beneficiario stesso e al Progetto ad ogni competente istituzione o Ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

B. Impegni generali

2.02 Obblighi di legge

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto.

2.03 Libri e registri

L'Ente beneficiario dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

2.04 Visite

Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall' Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

2.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/2001

L'ente beneficiario si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/2001: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore. L'ente beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice etico e del Modello D. Lgs. 231/2001.

2. L'ente beneficiario si impegna, ai fini del mantenimento del contributo di che trattasi, ad adempiere alle prescrizioni di seguito riportate:
- a.1
 - b.1
 - c.1

ART. 8 - Informazioni e visite

Informazioni concernenti i Progetti

L'Ente beneficiario si impegna, a pena di revoca del finanziamento:

- (a) a fornire alla Regione Puglia le seguenti informazioni relative al Progetto nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
 - (i) attestazione da parte dell'Ente beneficiario, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate, che tutte le informazioni relative al Progetto siano state immesse nel Sistema Informativo di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;
 - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che l'Istituto Finanziatore e/o il MIUR e/o alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno richiedere entro tempistiche ragionevoli,



restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'Ente beneficiari entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l'Istituto Finanziatore, il MIUR e alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dell'Ente locale, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) a sottoporre prontamente al MIUR e alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani regionali e nel Sistema Informativo di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- (c) a informare prontamente la Regione Puglia di:
- (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al Progetto nei confronti dell'Ente beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro l'Ente beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui l'Ente beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
 - (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni,
 - di cui sia venuto a conoscenza; e
 - che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione dell'autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi al Progetto;
 - (iv) dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei progetti;
 - (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui l'Ente beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'art. 2.01(m);
 - (vi) qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
 - (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto; e
 - (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità Giudiziaria, un'amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'ente beneficiario, è in corso, imminente o pendente nei propri confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi al Progetto,

ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

3.03 Visite da parte dell'Istituto Finanziatore o della BEI

1. L'Ente locale beneficiario consentirà, alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti UE, se richiesto in questo senso dalle relative disposizioni vincolanti del diritto UE, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ritenere opportune, e fornirà loro tutta l'assistenza necessaria a tal fine.

7



2. L'Ente locale riconosce che l'Istituto Finanziatore o la BEI possano essere obbligati a divulgare tali informazioni relative al Progetto a qualsiasi istituzione o ente UE competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto UE.

ART. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento

3. All'esito della fase di autorizzazione del QTE da parte della Regione, gli enti locali potranno avere accesso nel sistema di monitoraggio all'area "gestione finanziaria" del progetto e caricare le richieste di liquidazione delle somme.
4. I pagamenti avverranno per stati avanzamento dei lavori (SAL), previo caricamento a sistema da parte dell'ente locale del verbale di consegna dei lavori. Il RUP una volta maturata la spesa relativa a lavori e/o altre spese, dovrà caricare a sistema una propria certificazione (in caso di spese tecniche o altre spese rientranti nelle somme a disposizione del QTE) o il SAL (in caso di lavori) e la Regione procederà, mediante convalida a sistema, ad autorizzare il pagamento della somma attestata.
Successivamente il RUP dell'ente locale dovrà caricare a sistema la determinazione di liquidazione, le fatture, i certificati di pagamento e i mandati quietanzati. Tali adempimenti sono propedeutici e vincolanti all'erogazione delle successive autorizzazioni di liquidazione da parte della Regione.
Le liquidazioni procedono secondo la suddetta sequenza fino al raggiungimento del 90% del finanziamento, mentre l'ultimo 10% potrà essere autorizzato e liquidato solo a seguito del caricamento a sistema, da parte degli enti locali, del certificato di regolare esecuzione e della relativa determina di approvazione ovvero del certificato di collaudo.
A seguito dell'autorizzazione e della liquidazione del residuo 10% del finanziamento, la Regione verificherà che gli enti locali abbiano caricato a sistema entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta liquidazione, la contabilità finale e i relativi manati di pagamento quietanzati, nonché abbiano inserito nel portale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale i certificati/attestati (CPI, agibilità, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica, etc...), previsti e dichiarati in sede di candidatura del progetto, acquisiti a seguito della realizzazione dell'intervento, pena l'attivazione delle procedure di revoca del finanziamento.
5. La Regione inoltra all'Istituto Finanziatore le richieste di erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall'Ente beneficiario e dell'avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute, così come sopra riportato.
La Regione può presentare non oltre tre richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:
 - entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
 - entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
 - entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.
6. L'importo richiesto da parte della Regione per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a 1.000.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare.
7. La Regione, sulla base di quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'Istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'Erogazione sarà effettuato in euro.
8. Dell'erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al MIUR, al MEF e al MIT.

ART.10 - Verifiche e controlli

1. In ogni fase del procedimento la Regione Puglia, anche con il supporto della Task Force Edilizia Scolastica, può disporre controlli ed ispezioni, sull'attuazione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento del finanziamento assegnato. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.



Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.
3. Gli amministratori e i funzionari degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti ottenuti, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso dell'edificio scolastico per tutta la durata del mutuo.
4. Per le attività di verifica e controllo che si renderanno necessarie nelle varie fasi procedurali la Sezione Istruzione e Formazione si avvarrà, così come stabilito dalla D.G.R. n. 361 del 03/03/2015, del supporto tecnico della struttura interna della Sezione Lavori pubblici.
5. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. saranno sottoposte da parte della Regione ai controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 71 e 72 dello stesso D.P.R. e, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla graduatoria di merito.

ART.11 - Collaudi

1. L'opera è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i.
2. All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i.

ART.12 - Sanzioni e Revoche

1. Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta o indiretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso, si procederà alla revoca e all'eventuale recupero del contributo concesso ed erogato, nei seguenti casi:
 - a. Mancato rispetto degli adempimenti/obblighi di legge.
 - b. Mancato rispetto degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese di cui all'art. 7 del presente disciplinare
 - c. Per imperizia o altro comportamento del soggetto beneficiario che comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
 - d. Utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle previste dall'avviso di che trattasi.
 - e. Aver stipulato il contratto di appalto, in data antecedente all'autorizzazione di cui al punto 6 dell'articolo 10 dell'Avviso in questione.
 - f. Modifiche e/o varianti progettuali non conformi alla normativa vigente normativa vigente e/o non preventivamente autorizzate.
 - g. Il venir meno delle condizioni e dei presupposti richiesti per la concessione del finanziamento.
 - h. Sostanziale difformità tra il progetto finanziato e l'opera realizzata.
 - i. Difformità della documentazione prodotta dall'ente beneficiario rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente e/o dal RUP, anche in relazione ai dati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale.
 - j. Dichiarazioni mendaci.
 - k. Gravi ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi, nonché nel caso in cui la conclusione fisica, contabile e amministrativa dei lavori, anche per cause non imputabili al soggetto richiedente, non si verifichi entro il termine fisato dalla Regione.



2. Inoltre, la Regione procederà alla revoca del finanziamento nel caso in cui dal monitoraggio dei dati caricati sul sistema informatico GIES e/o da sopralluoghi di verifica in situ, anche successivi alla chiusura dei lavori, emergerà quanto segue:
- a. L'ente locale non abbia provveduto all'aggiudicazione provvisoria entro il termine previsto del 29 febbraio 2016, il termine fissato al 30 aprile 2016, qualora le stesse siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è, invece, fissato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163, a condizione che relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
 - b. Emergano gravi irregolarità e violazioni in merito alla normativa vigente relativa ai lavori pubblici o alle procedure sugli appalti pubblici.
 - c. L'ente non abbia proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate.
 - d. In caso di espressa rinuncia al finanziamento.
 - e. Nel caso in cui si accerti che lo stesso progetto/intervento risulti essere già stato finanziato con altre risorse regionale e/o nazionali o comunitarie.
 - f. Nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione di uso scolastico statale per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo.
 - g. Nel caso in cui si accerti, che l'edificio oggetto di intervento non abbia conseguito i certificati/attestati (CPI, agibilità, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica, etc...) previsti e dichiarati in sede di candidatura del progetto.
 - h. Nel caso in cui si accerti che l'edificio non abbia ripreso la piena fruibilità ed il corretto utilizzo da parte delle popolazione studentesca al termine dei lavori.
 - i. Nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nelle graduatorie regionali salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione regionale.
3. La revoca sarà disposta con atto dirigenziale del Sezione Scuola Università e Ricerca.
 4. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento finanziato, devono darne tempestiva comunicazione mediante lettera trasmessa a mezzo pec all'indirizzo sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it.
 5. Le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'ente beneficiario e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, il Soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di tale somma.

ART.13 - Riferimenti normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Bari,

Per il soggetto beneficiario:

Il legale rappresentante _____ (firma)

(in stampatello Cognome, nome) _____

Il responsabile unico del procedimento _____ (firma)

(in stampatello Cognome, nome) _____

Per la Regione Puglia:

Il dirigente della Sezione Istruzione e Università

(dott.ssa Maria Rosaria Gemma) _____

10



ALLEGATO 1

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)**RUP**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
via _____ telefono _____

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento _____
nominato con atto _____ n. _____ del _____ *consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti
dell'art.75 del decreto.*

IN RELAZIONE

alla domanda di intervento (codice pratica _____), presentata ai sensi dell'Avviso
approvato con determinazione del dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20
marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26 marzo 2015

DICHIARA

Che i lavori, servizi o forniture facenti parte del progetto finanziato sono stati appaltati nel rispetto
del codice dei contratti e delle direttive europee in materia.

Luogo e data

.....

Firma del Responsabile Unico del Procedimento



(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)

Rappresentante legale dell'ente

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
 a _____ prov. _____ il _____
 residente a _____ prov. _____
 via _____ telefono _____
 in qualità di Rappresentante legale dell'ente _____ *consapevole delle
 responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
 false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al
 provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti
 dell'art.75 del decreto.*

IN RELAZIONE

alla domanda di intervento (codice pratica _____), presentata ai sensi dell'Avviso
 approvato con determinazione del dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20
 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26 marzo 2015

DICHIARA

Che i lavori, servizi o forniture facenti parte del progetto finanziato sono stati appaltati nel rispetto
 del codice dei contratti e delle direttive europee in materia.

Luogo e data

.....

Firma del rappresentante legale

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE DI N. 12 (DODICI) PAGINE

12

